



6/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Paolo Gargiulo

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 14719 del registro di segreteria,

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 18 ottobre 2023, proposto da I. G., nato a omissis il omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Martelossi (p.e.c.: michele.martelossi@avvocatiudine.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Udine, via Gorizia, n. 57/A;

CONTRO l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale successore dell'I.N.P.D.A.P., per effetto dell'articolo 21, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 – rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iero (p.e.c.: avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Paolo Bonetti (p.e.c.: avv.paolo.bonetti@postacert.inps.gov.it), dell'Avvocatura dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Direzione regionale dell'I.N.P.S. per il Friuli Venezia Giulia, in Trieste, via Cesare Battisti, n. 10;

AVVERSO *“il provvedimento del Comitato Provinciale I.N.P.S. n. 202353 del 29.10.2020” e*

PER *la “ricostituzione della pensione per errata valorizzazione della contribuzione figurativa e per errato calcolo dell’imponibile previdenziale”.*

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2024, con l’assistenza della segretaria d’udienza dott.ssa Marta Mariani, l’avv. Anna Mattiussi, in sostituzione dell’avv. Michele Martelossi, per la parte ricorrente, e l’avv. Paolo Bonetti, per l’I.N.P.S..

Ritenuto in

F A T T O

I. La parte ricorrente, già *“impiegato in edilizia dal 1973”*, titolare di pensione categoria *“VOART”* dal 1° giugno 2019, ha adito questa Corte - dopo essersi rivolta invano al Comitato Provinciale I.N.P.S. di Udine, che ha respinto il corrispondente ricorso presentato in via amministrativa (*“DELIBERA N 202353 DEL 29/10/2020”*) - lamentando che l’Ente previdenziale avrebbe determinato la propria pensione in misura inferiore rispetto a quella dovuta per effetto di errori nella *“valorizzazione della contribuzione figurativa”* e nel *“calcolo dell’imponibile previdenziale”*.

I.1. La difesa del ricorrente – dopo aver puntualmente descritto, in fatto e in diritto, le ragioni della pretesa - formula, quindi, le seguenti conclusioni:

<a) dichiarare l’illegittimità e, comunque, l’infondatezza del

provvedimento n. 202353 del 29.10.2020 con il quale il Comitato

Provinciale I.N.P.S. ha rigettato il ricorso amministrativo n.

AMM/PEN/2020/69489 di data 10.09.2020 proposto dal ricorrente e

di ogni altro atto precedente, connesso, consequenziale e

pregiudizievole al ricorrente medesimo;

b) previa ricostituzione del trattamento pensionistico tramite la

corretta valorizzazione dei periodi di contribuzione figurativa per il

2012, il 2013 ed il 2017 e tramite l'aggiornamento dell'imponibile

previdenziale per il 2016 ed il 2017, condannare I.N.P.S. al rimborso

in favore del ricorrente delle quote differenziali dovute per le rispettive

annualità oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, con

tutti i consequenziali effetti.

c) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio>.

I.2. Il 23 ottobre 2023, la stessa difesa ha riprodotto l'atto avversato

descrivendo le ragioni per le quali lo stesso appare carente delle

parole "di respingere il ricorso".

II. Con memoria depositata l'8 febbraio 2024, si è costituito l'I.N.P.S..

II.1. L'Ente previdenziale – dopo aver rilevato che il ricorrente "è

titolare di pensione cat. VO/ART - vecchiaia degli artigiani e non ha

alcuna contribuzione nella Gestione dipendenti pubblici dell'INPS" –

solleva, in via pregiudiziale, eccezione di difetto di giurisdizione di

questa Corte, in ragione del fatto che la controversia si colloca

all'esterno delle cd. pensioni pubbliche.

II.2. Nel merito, la stessa difesa, producendo la relativa

documentazione, "contesta le deduzioni e i calcoli avversari e rileva

come la valutazione dei contributi figurativi e la gestione del calcolo delle quote sia corretta e conforme alla vigente normativa”.

II.3. La difesa dell’Istituto formula, quindi, le seguenti conclusioni:

“In via pregiudiziale

- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell’adita Corte, a favore del Giudice Ordinario;

nel merito

- rigettare il ricorso, in quanto infondato.

Spese e compensi di lite integralmente rifusi, ivi compresa la maggiorazione forfetaria del 15% e gli oneri riflessi”.

II.4. Il 9 febbraio 2024, la stessa difesa ha depositato relazione tecnica inerente alle deduzioni di merito formulate.

III. Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2024, la difesa della parte ricorrente ha insistito per la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti e ha richiamato le conclusioni in atti; la difesa dell’I.N.P.S. ha richiamato le conclusioni già formulate, insistendo per l’accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione.

Considerato in

DIRITTO

1. Emerge dagli atti – e ciò non è controverso – che il ricorrente, già *“impiegato in edilizia dal 1973”*, è titolare di pensione categoria *“VOART”*, riferita a pensioni liquidate a carico delle gestioni artigianali, e che lo stesso non è titolare di alcuna pensione pubblica (ex I.N.P.D.A.P.).

Al riguardo, è sufficiente osservare che *“la giurisdizione della Corte*

dei conti in materia pensionistica riguarda le pensioni a totale o parziale carico dello Stato come espressamente stabilito agli artt. 13 e 62 dal regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214” (Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 28/A/2020 del 17 luglio 2020), sicché “ogni controversia relativa al rapporto pensionistico instaurato ed amministrato dall’INPS (gestione previdenziale diversa da quella competente ad erogare e liquidare una pensione a carico dello Stato) [...] appartiene alla giurisdizione ordinaria deputata a conoscere delle pretese connesse al trattamento in questione” (ibidem).

“Nel caso della categoria di pensione di vecchiaia dipendenti privati [come quella relativa alle pensioni liquidate a carico delle gestioni artigianali] non esiste[, infatti,] alcun criterio di collegamento con la giurisdizione pensionistica della Corte dei conti” (ibidem).

2. L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell’I.N.P.S. è, dunque, fondata e, per l’effetto, va affermato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, indicando, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 c.g.c., il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione.

3. Essendo stato definito il giudizio con decisione inerente soltanto a una questione pregiudiziale, appare giusto disporre - ai sensi dell’articolo 31, comma 3 c.g.c. – la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1) dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e

indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario;

2) compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.

Il Giudice

Cons. Paolo Gargiulo

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge il 20 febbraio 2024.

Pubblicata il 20 febbraio 2024

Trieste, 20 febbraio 2024

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Dott.ssa Marta Mariani

(firmato digitalmente)